



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, GESTIONE
TERRITORIO, AMBIENTE
Ufficio SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE E COMMERCIO**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 8 DEL 30/11/2017**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LO SGOMBERO NEVE VALIDA SINO A TUTTO IL
15/04/2018.**

IL SINDACO

NORME PER LO SGOMBERO NEVE

- Considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;
- Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire il verificarsi di eventuali incidenti;
- Preso atto della necessità di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente durante le attività di sgombero del manto nevoso dalla rete viaria cittadina;
- Vista la Legge 689/1981;
- Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 7bis - 50 - 54 - 107 - 109 del D.Lgs 267/2000;
- Visti gli artt. 4 - 16 -17 del D.Lgs. 165/2001
- Visti gli artt. 6 e 6bis della legge 125/2008;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Lungo tutti i tratti stradali di competenza comunale interessati dalle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;

Per i motivi in premessa esposti, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e **sino a tutto il 15/04/2018** tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private, i titolari di attività produttive/commerciali e più in generale i proprietari/amministratori/locatari sono tenuti, al verificarsi di eventi nevosi, ad ottemperare alle disposizioni di cui ai seguenti punti:

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1.50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni e disabili) lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà;
2. In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); in tal senso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi non idonei i quali, a causa delle basse temperature, possano generare la formazione di ghiaccio;
3. Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivanti dallo scioglimento della neve medesima.
4. Analogamente a quanto riportato al precedente punto 4 i proprietari o gli amministratori di condominio dovranno provvedere a rimuovere immediatamente i ghiaccioli formati a seguito dello stillicidio di cornicioni, gronde, canaline, pluviali, balconi, terrazze o in genere da sporgenze ed aggetti; dovranno altresì essere immediatamente rimossi i blocchi di neve e/o ghiaccio aggettanti oltre la linea di gronda dei tetti, dei balconi, dei terrazzi o altre sporgenze o aggetti al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, mezzi e/o cose che al momento dovessero risultare presenti negli spazi sottostanti;
5. I proprietari o gli amministratori degli immobili, sono tenuti ad assicurarsi che il manto di neve caduta non determini in alcun modo nocimento alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di copertura; l'eventuale scarico della neve sul suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo benestare dell'Amministrazione Comunale e comunque effettuato con tutte le cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità;
6. In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica la neve proveniente dallo sgombero di proprietà private;
7. Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico: i Parchi Cittadini (in particolare quelli dell'Isola Carolina, di Villa Braila e dell'ex Linificio), ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area/proprietà comunale ritenuta non idonea al transito pedonale/veicolare;
8. Sulle strade comunali vige l'obbligo di munire i veicoli di catene ovvero di gomme da neve in caso di presenza al suolo di manto nevoso avente consistenza pari o superiore a 20 cm.;
9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia; analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

INVITA

altresì i Cittadini, se non necessario, ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni e gronde caricati da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocimento per l'incolumità personale.

La presente Ordinanza riveste a tutti gli effetti di Legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in essa contenute.

Dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati il competente Comando della Polizia Locale nonché le restanti forze di Polizia di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dell'art. 70 comma 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale, con sede in 00161 ROMA - Via Nomentana 2, ed al Comune di Lodi presso la sede di P.za Mercato, 5 – 26900, Lodi.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**